MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 536, E UNIFICAZIONE DELLE NORME

Art. 11

Aziende di credito abilitate

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire. L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunichera' alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalera' successivamente le eventuali variazioni. Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, puo' concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla. Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.

Versione in vigore dal 14 settembre 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Estremi	Legge 12 agosto 1957, n. 752
Titolo	II — Tramutamenti trasferimenti e rimborsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-17-luglio-1910-n-536-e-unificazione/art-11-aziende-di-credito-abilitate

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it